LEGGE CHE AUTORIZZA LA COSTRUZIONE DEL PORTO DI REGGIO DI CALABRIA COL CORRISPONDENTE ASSEGNO DI LIRE 3,040,000

Art. 4

Il Comune di Reggio di Calabria e' sostituito allo Stato nel diritto di richiedere e di riscuotere, secondo la Legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso della Provincia e degli altri Comuni del Circondario nella spesa approvata colla presente Legge.

Versione in vigore dal 11 settembre 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge che autorizza la costruzione del porto di Reggio di Calabria col corrispondente assegno di lire 3,040,000
Estremi	Legge 14 agosto 1870, n. 5822
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-che-autorizza-la-costruzione-del-porto-di-reggio-di-calabria/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it